



## INFORMATIVA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Oggetto:** Programma dei criteri e delle procedure delle prestazioni integrative per l'anno 2019. Contributo per acquisto veicolo da parte di agenti aventi forma di società di persone (S.n.c. - S.a.s.)

L'art. 117 del Programma dei criteri e delle procedure delle Prestazioni Integrative di Previdenza per l'anno 2019, approvato con delibera n. 12/2019 di Rep. del 13 febbraio 2019 prevede, nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.000.000,00, l'erogazione di un contributo pari al 10% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) e fino ad un massimo di € 1.000,00 per l'acquisto, il noleggio a lungo termine e il leasing, a far data dal 1° gennaio 2019, di motoveicoli ed autoveicoli a basse emissioni complessive categoria Euro 6.

Il successivo art. 118 del Programma, prevede, inoltre, che per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività, alla data dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a 70.000,00.

Sono pervenute agli uffici richieste di chiarimento e domande in merito all'applicabilità dell'istituto agli agenti che operano sotto forma di società di persone (Sas o Snc).

A tal proposito, considerata la finalità dell'istituto (agevolare l'attività di agenzia anche attraverso un aiuto economico per l'acquisto del bene strumentale primario per l'attività quale è il veicolo) e dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo, gli uffici ritengono che il contributo in esame possa essere riconosciuto anche agli agenti che operano sotto forma di società di persone nei limiti e con le modalità previste per gli agenti persone fisiche.

Come noto, infatti, i contributi previdenziali versati dalle ditte preponenti agli agenti operanti in forma societaria (di persone) sono ripartiti tra i soci illimitatamente responsabili (nel caso di una Sas tra i soci accomandatari; nel caso di Snc tra tutti i soci) tenuto conto della ripartizione delle quote societarie.

Ne consegue che, a parere degli uffici, il contributo richiesto da una società (di persone) di agenzia può essere concesso qualora la domanda venga presentata dall'agente-socio illimitatamente responsabile, se la fattura di acquisto o di leasing o di lungo noleggio è intestata alla società, a condizione che sia soddisfatto il requisito previsto dal citato art. 118 del Programma.

Ai sensi del comma 2, del citato art. 118, il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso del 2019 anche nell'ipotesi di più acquisti.

SERVIZIO PRESTAZIONI

*Andrea Ricci*



DIRETTORE GENERALE

*Carlo Bravi*